



COMUNE DI GUIGLIA

Provincia di Modena

Piazza A. Gramsci 1 - 41052 Guiglia (Mo)

P.IVA 00641440367

Tel. 059 709.911 Fax 059 709.910

comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it

www.comuneguiglia.it



AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE), NONCHE' ALLA DIREZIONE LAVORI (COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE), DEI LAVORI DI PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA

CUP: G33H18000270006

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale, nell'intento di migliorare l'offerta di spazi da dedicare all'attività scolastica, al fine di garantire un'articolazione delle strutture scolastiche sul territorio comunale, come è stato fino ad oggi, sulla base di scelte di decentramento e riequilibrio che hanno caratterizzato l'Istituto Comprensivo fin dalla sua costituzione e che hanno giustificato anche la costruzione dell'ampliamento presso la Scuola Primaria di Roccamalatina, intende procedere Parziale demolizione e Ricostruzione della Struttura Scolastica di Roccamalatina, con un percorso in grado di coinvolgere tutti i soggetti interessati e la comunità locale;
- che con deliberazione G.C. n. 62 del 12 Luglio 2018 è stato approvato il Documento di fattibilità per la Parziale Demolizione e Ricostruzione della Scuola Primaria di Roccamalatina;
- che l'intervento è stato ammesso a finanziamento come da pubblicazione sulla G.U. del 6 maggio 2019 del D.I. n.87 del 01/02/19 che finanzia gli interventi Mutui Bei 2018 tra i quali il presente intervento.

ART. 1 - OPERA DA REALIZZARE

La Nuova Scuola Primaria di Roccamalatina, dovrà rispondere alle necessità scolastiche del territorio e dovrà rispondere alle seguenti indicazioni:

- la struttura dovrà essere dimensionata per una previsione di ragazzi frequentanti maggiore e/o uguale a n. 90/100 bambini;
- la porzione di fabbricato realizzata negli anni scorsi ed adeguata dal punto di vista antisismico, dovrà essere perfettamente inserita nel complesso della nuova struttura scolastica;
- la nuova scuola avrà una superficie indicativa di almeno mq. 700 che dovrà comprendere:
 - Una sezione completa di n. 5 Classi della scuola Primaria;
 - N. 1 Aula Speciale, n. 1 Aula di informatica, n. 1 Infermeria;
 - Sala Insegnanti e Sala mensa;
 - I servizi necessari e gli spazi indispensabili per la struttura scolastica (Servizi Igienici, Corridoi, Scale, ecc.).

Il Progetto potrà prevedere la collocazione di spazi all'aperto e/o parcheggi anche nelle aree limitrofe destinate a servizi che saranno eventualmente oggetto di successivo intervento.

La struttura sarà distribuita in un piano seminterrato come l'attuale con spazi luminosi ed arieggiati ed un piano terra/rialzato dove sarebbe preferibile una realizzazione in cemento armato con riferimento al piano seminterrato, mentre con struttura in legno relativamente al piano terra/rialzato.

Si tratta pertanto di **realizzare la Nuova Scuola primaria di Roccamalatina** come previsto nei Documenti di fattibilità e seguendo gli atti di indirizzo approvati con deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 07/02/2019, ammesso a contributo come specificato nelle premesse.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'incarico professionale per la **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché per la direzione lavori, redazione della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA**, con

riferimento al Documento di fattibilità (approvato con deliberazione GC n. 62/2018) composto dai seguenti elaborati tecnici e facente parte degli atti di gara:

- 1) Documento di Fattibilità delle alternative progettuali;
- 2) Elaborati grafici dello Stato Attuale della Scuola di Roccamalatina;

Ulteriore elaborato: **Relazione geologica e sismica** (prot. 9268/2018)

La documentazione tecnica soprariportata è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 Ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (G.U.R.I. 06/11/2017 n. 259).

L'appalto è costituito da un unico lotto.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE e RIFERIMENTI NORMATIVI

L'incaricato è tenuto alla prestazione secondo le modalità e prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, dalle N.T.C. 2018, dal D.Lgs. 81/2008, e dalle emanate ed emanande linee guida ANAC, nonché dal D.M. "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" 11 ottobre pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 e dal DM Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

L'incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

E' altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Resta a carico dell'incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di best practice, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi. L'Amministrazione Comunale resta comunque estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.

L'incaricato è tenuto all'espletamento delle prestazioni professionali di seguito dettagliate, a titolo indicativo ma non esaustivo, in quanto la prestazione deve intendersi "a regola d'arte".

L'Affidatario dovrà assicurare la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale. In particolare, la progettazione dell'opera dovrà rispettare, ai sensi del Titolo II, capo I, sezione III e IV del D.P.R. 207/10, tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e regionale che riguardino l'intervento di cui all'oggetto, in ogni suo aspetto, con particolare riferimento ai settori:

- Opere pubbliche
- Sicurezza ed igiene ambientale
- Sicurezza impiantistica
- Prevenzione incendi

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le norme tecniche e amministrative di riferimento:

Opere pubbliche e norme tecniche per le costruzioni:

- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- DPR 207/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per le sole parti non ancora abrogate;
- Linee Guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dall'ANAC;
- DPR 380/2001 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- L. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- D.M. 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- DM Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
- D.M. 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- Circolare 02/02/2009 n. 617, Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M.14/01/2008;
- D.P.C.M. 09/02/2011 "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, allineamento alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni";
- Norme Regionali;

Prevenzioni incendi e altre normative specialistiche:

- D.M. 30 novembre 1983, Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
- D.M. 12 aprile 1996, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;
- D.M. 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 4 maggio 1998, Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco;
- D.M. 10.3.2005, Classi di reazioni al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio;
- D.Lgs. 139/2006, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229;
- DPR 151/2011, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Legge 26/10/1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, delega per il riordino della normativa in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, per armonizzare la normativa nazionale con la Direttiva 2002/49/CE e con la Direttiva 2000/14/CE.

Barriere architettoniche:

- DPR 503/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- L. 104/1992, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:

- D.Lgs. 81/2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Impianti:

- D.M. n. 37/2008, Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici;
- L. 186/1968, Disposizioni concernenti la produzione di materiali ed apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici;
- L. 791/1997, Garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, relativo alla compatibilità elettromagnetica;
- L. 36/2001, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Contenimento dei consumi energetici:

- D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

- D.Lgs. 115/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- D.Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
- Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";
- D.Lgs. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";

Sostenibilità ambientale:

- Allegato 2 al DM 11/10/2017: criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. *I suddetti criteri costituiscono parte integrante del presente capitolato tecnico ai fini della progettazione. I criteri di sostenibilità relativi alla progettazione si riferiscono a tutti i pertinenti livelli di progettazione.*

Le Normative di cui sopra, in fase di stesura del capitolato descrittivo e prestazionale per elementi tecnici allegato al progetto definitivo ed esecutivo, verranno integrate con la normativa tecnica nazionale (UNI, CEI), e le specifiche tecniche applicabili che di conseguenza assumeranno valore contrattuale.

La normativa cogente e volontaria sopra riportata deve essere aggiornata a cura del progettista con quella in vigore al momento della consegna di ogni elaborato tecnico.

ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa a Strutture ID. S04.

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo per gli **oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00** (zero), in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi è stabilita nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17 Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 Giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica	71221000-3	€ 12.921,70
Progettazione Definitiva	71221000-3	€ 42.744,06
Progettazione Esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	71221000-3	€ 51.984,45
Esecuzione dei Lavori (Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione)	71250000-5	€ 84.189,76
Importo totale a base di gara		€ 191.839,96

Si riporta l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria ID S04 - Incarico di Progettazione di Fattibilità-Definitiva-Esecutiva

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,99%
Strutture: S.04 (Fatt.)	IX/b	0,90	€ 343.189,62	QbI.01,02	€ 2.812,70	€ 702,76
Strutture: S.04 (Def.)	IX/b	0,90	€ 343.189,62	QbII.01,05,18,21	€ 8.719,38	€ 2.178,56
Strutture: S.04 (Esec.)	IX/b	0,90	€ 343.189,62	Q.bIII.01,02,03,04,05,07	€ 11.672,72	€ 2.916,46
<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo</i>						
Somma					€ 23.204,80	€ 5.797,78
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 29.002,58	

Categoria ID S03 - Incarico di Progettazione di Fattibilità-Definitiva-Esecutiva

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,99%
Strutture: S.03 (Fatt.)	I/g	0,95	€ 167.786,55	QbI.01,02	€ 1.774,11	€ 443,27
Strutture: S.03 (Def.)	I/g	0,95	€ 167.786,55	QbII.01,05,18, 21	€ 5.499,74	€ 1.374,12
Strutture: S.03 (Esec.)	I/g	0,95	€ 167.786,55	Q.bIII.01,02,03,04,05,07	€ 7.362,56	€ 1.839,55
<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato</i>						
Somma					€ 14.636,41	€ 3.656,94
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 18.293,35	

Categoria ID E08 - Incarico di Progettazione di Fattibilità-Definitiva-Esecutiva

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,99%
Edilizia: E.08 (Fatt.)	I/c	0,95	€ 234.034,89	QbI.01,02	€ 2.249,31	€ 562,00
Edilizia: E.08 (Def.)	I/c	0,95	€ 234.034,89	QbII.01,05,18, 21	€ 8.772,31	€ 2.191,78
Edilizia: E.08 (Esec.)	I/c	0,95	€ 234.034,89	Q.bIII.01,02,03,04,05,07	€ 8.547,38	€ 2.135,58
<i>Strutture Scuola Elementare</i>						
Somma					€ 19.569,00	€ 4.889,36
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 24.458,36	

Categoria ID IA.01 - Incarico di Progettazione di Fattibilità-Definitiva-Esecutiva

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,99%
Impianti: IA.01 (Fatt.)	III/a	0,75	€ 66.309,88	QbI.01,02	€ 735,35	€ 183,73
Impianti: IA.01 (Def.)	III/a	0,75	€ 66.309,88	QbII.01,05,18, 21	€ 2.353,11	€ 587,93
Impianti: IA.01 (Esec.)	III/a	0,75	€ 66.309,88	Q.bIII.01,02,03,04,05,07	€ 2.941,39	€ 734,91
<i>Impianti Idrico-Sanitario-Fognatura-Rete Gas-Antincendio</i>						
Somma					€ 6.029,85	€ 1.506,57
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 7.536,42	

Categoria ID IA.02 - Incarico di Progettazione di Fattibilità-Definitiva-Esecutiva

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,99%
Impianti: IA.02 (Fatt.)	III/b	0,85	€ 78.011,63	QbI.01,02	€ 931,27	€ 232,68
Impianti: IA.02 (Def.)	III/b	0,85	€ 78.011,63	QbII.01,05,18, 21	€ 2.980,07	€ 744,58
Impianti: IA.02 (Esec.)	III/b	0,85	€ 78.011,63	Q.bIII.01,02,03,04,05,07	€ 3.725,09	€ 930,72
<i>Impianti di Riscaldamento-Climatizzazione-Trattamento Aria-Meccanici di Distribuzione-Solare Termico</i>						
Somma					€ 7.636,43	€ 1.907,98
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 9.544,41	

Categoria ID IA.03 - Incarico di Progettazione di Fattibilità-Definitiva-Esecutiva

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,99%
Impianti: IA.03 (Fatt.)	III/c	1,15	€ 134.289,48	QbI.01,02	€ 1.835,83	€ 458,69
Impianti: IA.03 (Def.)	III/c	1,15	€ 134.289,48	QbII.01,05,18, 21	€ 5.874,66	€ 1.467,80
Impianti: IA.03 (Esec.)	III/c	1,15	€ 134.289,48	Q.bIII.01,02,03,04,05,07	€ 7.343,33	€ 1.834,75
<i>Impianti Elettrici- Illuminazione-telefonici- Rilevazione Incendi- Fotovoltaici-Apparecchiature Laboratori - Impianti Pilota</i>						
Somma					€ 15.053,82	€ 3.761,24
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 18.815,06	

Incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri %... 24,99%
Strutture: S.04	IX/b	0,90	€ 343.189,62	Qcl.01-09-12	€ 19.407,66	€ 4.849,05
Strutture: S.03	I/g	0,95	€ 167.786,55	Qcl.01-09-12	€ 12.241,36	€ 3.058,53
Edilizia: E.08	I/c	0,95	€ 234.034,89	Qcl.01-09-12	€ 14.170,66	€ 3.540,57
Impianti: IA.01	III/a	0,75	€ 66.309,88	Qcl.01-09-12	€ 4.522,38	€ 1.129,93
Impianti: IA.02	III/b	0,85	€ 78.011,63	Qcl.01-09-12	€ 5.727,33	€ 1.430,99
Impianti: IA.03	III/c	1,15	€ 134.289,48	Qcl.01-09-12	€ 11.290,37	€ 2.820,93
Somma					€ 67.359,76	€ 16.830,00
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 84.189,76	

ART. 5 - SERVIZI DA SVOLGERE E GRUPPO DI LAVORO

Le prestazioni da svolgere riguardano le categorie e ID delle opere da progettare/realizzare, di seguito riportate:

EDILIZIA: E.08 – *Edilizia Scuola Elementare;*

STRUTTURE: S.03 - *Strutture o parti di Strutture in cemento Armato;*

STRUTTURE: S.04 - *Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo;*

IMPIANTI: IA.01 - *Impianti per l'approvvigionamento, la separazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici, impianti sanitari, impianti fognatura ed opere relative al trattamento di acque di rifiuto, rete di distribuzioni di combustibili liquidi o gassosi, impianti e reti antincendio;*

IMPIANTI: IA.02 - *Impianti di riscaldamento, impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria, impianti solare termico;*

IMPIANTI: IA.03 - *Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente*

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente capitolato.

In particolare, i servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente capitolato riguardano:

La redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), deve contenere le indicazioni previste dall'art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010 (progetto definitivo), dall'art 23, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e dagli art. da 33 a 43 del DPR 207/2010 (progetto esecutivo) e attenersi alle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** dovrà individuare tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, anche ai fini dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico. Il progetto dovrà rispettare tutte le indicazioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in particolare tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Il **progetto definitivo** dovrà rispettare le caratteristiche generali indicati nel suddetto progetto di fattibilità, nonché le soluzioni prescelte dal committente ed essere composto da almeno da:

- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- Rilievi planoaltimetrici;
- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;
- Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982);
- Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97);
- Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
- Relazione sismica e sulle strutture;
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
- Tutte le attività necessarie finalizzate:
 - alla raccolta e predisposizione della documentazione anche per le richieste dei pareri ed autorizzazioni agli enti preposti (USL, VVF, Regione, Comune, Arpa, Inail, ecc.);
 - alla presentazione delle richieste di pareri ed autorizzazioni agli enti preposti di cui al precedente punto;
 - al recepimento di tutte le relative richieste, prescrizioni pareri e nulla osta;
 - all'ottenimento, qualora richiesto, dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (USL, VVF, Regione, Comune, Arpa, Inail, ecc.);

Gli **elaborati grafici** dovranno essere redatti nelle opportune scale in funzione del tipo di argomento o di area, in relazione alle richieste dell'Amministrazione comunale.

Il **Progetto esecutivo** costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione definitiva, al fine di ottenere tutti gli assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione dell'opera (eventuali autorizzazioni VVFF, valutazione acustica, rispondenza alla normativa antisismica, ecc.). Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento per l'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali.

Il **progetto esecutivo** deve contenere, le indicazioni previste dall'art. 23, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. le indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato ed essere composto da almeno da:

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
 - Particolari costruttivi e decorativi;
 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
 - Piano di manutenzione dell'opera;
 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche;
-

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tutte le attività necessarie finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti e, considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice.

Il progetto esecutivo dovrà essere altresì corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Oltre agli elaborati sopra elencati riconducibili al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si evidenzia che le indicazioni che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sotto la supervisione del progettista generale dell'opera, se diverso, individuare esattamente quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e provinciale vigente al momento della progettazione in merito, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

In prima istanza i rischi connessi con tali fasi devono essere evidenziati ed affrontati in fase progettuale, eliminandoli possibilmente alla radice.

Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, il progettista deve attenersi ai dettami del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., adattando ad essi le prescrizioni e le procedure del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.P.R.207/2010 s.m.i., presentando:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art.100, comma 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, cui si rimanda integralmente;
- il Fascicolo dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del richiamato D.lgs., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- Il Piano, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovrà individuare, analizzare e valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a congestione di aree di intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.

Esso dovrà altresì indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per la sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una corretta stesura del quadro economico.

Dalla collaborazione tra il Progettista ed il Coordinatore in fase di progettazione, se le due figure non coincidono, deve nascere un progetto sicuro in termini di localizzazione e organizzazione del cantiere, impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive e dotazioni di sicurezza dell'opera da utilizzare durante la fase di manutenzione.

Il coordinatore in fase di progettazione deve prevedere nel PSC:

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS;
- la stima degli oneri della sicurezza.

Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008.

Fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, il progettista è inoltre tenuto a:

- collaborare fattivamente per l'ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell'opera progettata dalla normativa vigente;
- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;
- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile

Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto l'amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il tecnico incaricato della Direzione Lavori ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti.

Restano escluse le varianti dovute a errori od omissioni progettuali; in quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che l'amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

Il Direttore dei Lavori, dovrà provvedere al controllo e sorveglianza delle opere nonché espletare tutte le attività tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs 50/2016, e tutte le funzioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*» e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili. L'Affidatario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei servizi in oggetto.

L'Affidatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'Appaltatore dei Lavori, con il Responsabile del Procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati, nonché con l'organo di collaudo. L'Affidatario è tenuto ad informare il RUP in ordine all'andamento dei Lavori mediante report informativi con la frequenza non inferiore a 15 gg. (quindici giorni).

Alle imprese esecutrici dei Lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati dal Comune, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati costruttivi e particolareggiati prodotti dal Direttore Lavori, richiesti dall'Appaltatore durante l'esecuzione delle opere (informando il RUP).

L'Affidatario, sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi agli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore dei Lavori.

Rimangono altresì a carico dell'Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto

L'Affidatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- tempestività nei contatti con l'Appaltatore dei Lavori, con il Comune, con il RUP;
- completezza e tempestività dei report informativi sull'andamento dei Lavori;
- completezza e tempestività nella trasmissione al Comune/RUP dei dati da comunicare all'Osservatorio;
- diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al contratto, all'offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal Comune al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (testo vigente), e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono:

- nell'assistenza relativa agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 per l'invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
- nel disporre il coordinamento tra il piano della sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- nel garantire la sicurezza del cantiere e l'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi, anche con il supporto del Comune;
- nella verifica dell'applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- nella verifica, sia all'inizio dei Lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneità del piano operativo (P.O.S.) dell'Appaltatore dei Lavori e delle imprese esecutrici dei Lavori, (subappaltatori); in dette prestazioni sono ovviamente inclusi i controlli sulla cartellonistica interna, la delimitazione di cantiere, nonché la segnaletica stradale – orizzontale e verticale – volta alla tutela non solo degli addetti al cantiere ma anche dell'utenza stradale;
- nella valutazione delle proposte dell'Appaltatore dei Lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel supporto alla DL (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere e contabilità;
- nell'organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
- nella verifica dell'identificazione del personale operante; in caso di dubbio sull'identificazione del personale operante o per manifesto rifiuto degli operatori a rilasciare le proprie generalità, egli potrà, se del caso, avvalersi dell'intervento degli agenti del Corpo di Polizia Locale e/o Provinciale, dell'Ispettorato del lavoro o dell'ASL competente;
- nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall'Appaltatore e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:

- notifiche preliminari;
- elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
- dichiarazione sull'organico medio annuo (DOMA);
- predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;
- nella verifica dell'avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Prima dell'inizio dei Lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) al fine di verificare il PSC predisposto.

Entro i 10 (dieci) giorni prima dell'avvio dei Lavori, il CSE trasmette all'Appaltatore dei Lavori il PSC con prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all'invito esplicito all'Appaltatore dei Lavori a presentare eventuali proposte integrative. Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell'Appaltatore dei Lavori delle eventuali proposte integrative e del POS, il CSE si esprime in forma scritta circa l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accoglimento, anche parziale, delle proposte formulate dall'Appaltatore dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.

In nessun caso le proposte, anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all'Appaltatore dei Lavori o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.

Durante il corso dei Lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008

In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull'apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il DL, se figura diversa dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. lavorazioni in quota, lavorazioni ad elevato rischio, ecc.);
- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 92, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08 con frequenza non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:

- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di venti giorni dall'ultimazione dei Lavori, il CSE:

- produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento.
- redige una relazione da trasmettere al RUP, all'Appaltatore dei Lavori, e all'organo di collaudo, contenente un giudizio sintetico sull'operato dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza che evidenzii e analizzi l'andamento del cantiere in tutte le sue fasi.

Il Professionista incaricato della Direzione Lavori non può far eseguire lavori diversi, con modalità diverse, in tempi diversi o comunque non in conformità agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta responsabilità.

Le varianti devono essere debitamente autorizzate dall'Amministrazione ai sensi di legge e di regolamento, pena la responsabilità del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata.

Per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori dovrà garantire nel periodo di operatività del cantiere la più ampia reperibilità; cause imprevedibili, e non dipendenti da negligenza, che possano determinare l'impossibilità a sovrintendere ai lavori devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione committente.

Il Gruppo di lavoro dovrà avere i seguenti requisiti minimi:

- i professionisti personalmente responsabili dell'incarico dovranno possedere i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 ed essere iscritti agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto;
- il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione deve/ono possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le attestazioni relative agli aggiornamenti obbligatori;
- il professionista antincendio deve essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio, nonché possedere le attestazioni relative agli aggiornamenti obbligatori.

Si precisa che il gruppo di lavoro dovrà avere la composizione e caratteristiche professionali previste negli atti di gara e indicate dall'Appaltatore nell'offerta tecnica.

ART. 6 - NUMERO DOCUMENTI ED ELABORATI

Il Professionista Incaricato deve consegnare ogni documento/elaborato in originale e in **tre copie** e, per quanto attiene i disegni nella scala che sarà precisata nelle indicazioni del RUP e, comunque, sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione. Un'ulteriore copia dei suddetti documenti/elaborati deve essere inoltre consegnata **su supporto elettronico**, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile DOC o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

Tutti gli elaborati, documenti ed allegati, devono essere redatti in lingua italiana e firmati e timbrati da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione.

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione dei pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione dell'opera, richiesti dagli enti preposti.

Su tutti gli elaborati dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati.

Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal professionista incaricato in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'amministrazione comunale nel presente capitolato e nel bando di gara.

ART. 7 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Al termine della prestazione, tutti gli elaborati redatti dal professionista incaricato resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione.

Il professionista incaricato si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso lo stesso sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 8 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato è così dettagliato:

INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Le prestazioni oggetto devono essere eseguite come di seguito specificato:

- per **Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica** n. 20 giorni, decorrenti dalla data di consegna del servizio anche nelle more della stipula del contratto;
- per **Progettazione Definitiva** n. 60 giorni, decorrenti dalla data di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica;

- per **Progettazione Esecutiva** n. 30 giorni, decorrenti dalla data di approvazione del Progetto Definitivo.

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, l'incarico di progettazione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del RUP e dopo la loro verifica ed approvazione previa dichiarazione in tal senso del RUP medesimo.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 8 D.Lgs 50/2016. In quanto il mancato inizio della prestazione nei termini potrebbe determinare un grave danno all'Ente tra cui anche la perdita del finanziamento concessa dalla Regione Emilia Romagna.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge. Durante l'esame degli elaborati progettuali il Progettista fornirà al Committente tutta l'assistenza necessaria al fine di giungerne all'approvazione. Il progettista dovrà introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste eventualmente espresse dal Comune/Enti coinvolti in sede di approvazione, senza eccepire prescrizione alcuna e senza che queste implementazioni possano determinare richieste di variazione del compenso contrattualizzato, a meno che la differenza non comporti aumento superiore o inferiore al 20%.

Il professionista è tenuto altresì a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, o per l'inserimento delle risultanze del procedimento di partecipazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni dovranno essere presentati all'amministrazione comunale entro 10 giorni dalla richiesta.

L'eventuale ritardo imputabile all'incaricato del rispetto dei termini per l'ultimazione del servizio superiore a 20 (venti) giorni consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

È in facoltà dell'Amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l'elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell'amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

ESECUZIONE DEI LAVORI: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Le prestazioni in oggetto devono essere eseguite nel termine complessivo di 300 (trecento) giorni, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Il termine di 300 giorni è quello previsto dal Documento di fattibilità e, pertanto, potrà subire in fase di progettazione esecutiva variazioni in aumento o in diminuzione.

Detto incarico avrà termine con la conclusione dei lavori stessi e la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con lo svolgimento, con esito positivo, da parte dell'Affidatario, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione essendo un'attività correlata all'esecuzione dell'intervento andrà eseguito insieme alla direzione lavori. Il Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione avrà durata pari alla durata dei lavori

ART. 9 - PAGAMENTI

Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, come determinato in sede di offerta oltre agli oneri previdenziali e fiscali, sarà riconosciuto e liquidato - previa verifica di conformità del servizio reso ai sensi dell'art. 102 del Codice, nonché della regolarità contributiva e fiscale - secondo le seguenti modalità:

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

I compensi verranno corrisposti all'esito positivo della verifica di ciascun livello di progettazione (*artt. 23 c. 9 e 26 c. 6 del DLgs 50/2016*) e alla validazione da parte del RUP (*art. 26 c.8 del DLgs 50/2016*).

Il RUP autorizzerà il Professionista all'emissione della fattura nelle percentuali e tempistiche di seguito stabilite:

- il **60%** del compenso contrattuale a seguito dell'approvazione da parte del competente organo comunale del progetto definitivo;
- il restante **40%** del compenso contrattuale a seguito dell'approvazione da parte del competente organo comunale del progetto esecutivo.

ESECUZIONE DEI LAVORI: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

I compensi verranno corrisposti, come di seguito:

- il **10%** del compenso contrattuale a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice;
- proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all'impresa esecutrice, sino all'occorrenza del **80%** dell'importo contrattuale;
- il restante **10%** dell'importo contrattuale al completamento di tutte le attività compreso l'ottenimento di tutta, nessuna esclusa, la documentazione finale e all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della **fattura elettronica**, farà fede la data di arrivo al Protocollo del Comune di Guiglia, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale del prestatore d'opera. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e riederà a definizione intervenuta.

Sull'importo netto progressivo, il Comune opererà una **ritenuta dello 0,50%**, che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, come previsto dall'art. 30, comma 5-bis del Codice.

L'imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment).

Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 l'appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorché le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l'appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente appalto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

È fatto tassativo divieto all'affidatario richiedere a terzi somme di denaro o compensi per le prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 10 - PENALI

INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

In caso di mancato rispetto del termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione del servizio, per ogni giorno di ritardo viene applicata **una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale**.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico

ESECUZIONE DEI LAVORI: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione dell'incarico in oggetto saranno applicate le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto dei termini e modalità contrattualmente stabilite per l'esecuzione del servizio viene applicata **una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale/giorno** di ritardo
- In caso di ritardo nella consegna dei lavori imputabili al Direttore Lavori, sarà applicata una **penale pari a € 200,00/giorno** di ritardo.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità dell'Affidatario per

eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'Affidatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia, denominata "garanzia definitiva" è prestata a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Affidatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Affidatario trasmette al Comune copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice, ed eventuale appendice di estensione della garanzia, per la copertura dei rischi di danni e perdite patrimoniali, comprese nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico della stazione appaltante, derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo e/o di variante.

In alternativa, l'Affidatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il massimale da assicurare per la responsabilità professionale è stabilito per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00. La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente e la dichiarazione che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente.

Ogni successiva variazione alla polizza deve essere comunicata al Comune ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'Affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, co. 148 della L. 124/2017.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia di responsabilità professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini, e rilievo interferenze.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

ART. 14 - OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Il tecnico incaricato è obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- a comunicare al Comune ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione al RUP di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo il RUP ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire al RUP di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dal tecnico incaricato tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza del RUP nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del tecnico incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Tecnico incaricato tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria, della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- spese di trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il professionista incaricato.

In caso di inadempimento delle prestazioni dovute, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile.

L'Amministrazione può recedere dal contratto, con preavviso di 10 giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 2237 del Codice Civile.

L'incaricato può recedere dal contratto, solo per giusta causa, ai sensi del comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile e con preavviso di 20 giorni

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici), l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e può recedere dal contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che per spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

Sono dovuti dall'affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- e) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente capitolato;

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

ART. 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 D.lgs. 50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Modena. **E' tassativamente esclusa la competenza arbitrale.**

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l'Affidatario dovrà eleggere domicilio presso il Comune di Guiglia.

ART. 19 - CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, MODIFICHE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

L'Affidatario, entro i termini indicati dall'Amministrazione, dovrà:

- produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16ter D.Lgs 165/2001 in tema di **"incompatibilità ex dipendenti comunali"** nonché di accettazione delle norme del **Codice di comportamento** dei dipendenti pubblici che verrà consegnato prima della sottoscrizione del contratto;
- costituire la **garanzia definitiva**, qualora dovuta;
- produrre** copia della polizza assicurativa;
- trasmettere** l'elenco nominativo del personale dipendente impiegato nell'appalto;
- stipulare il contratto.**

In caso di subappalto, sono, altresì, posti a carico dell'aggiudicatario gli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di richiedere l'esecuzione dell'appalto anche in pendenza di formale stipula del contratto.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali, nessuna esclusa;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente connessi all'esecuzione dell'appalto;

L'Affidatario, entro i termini indicati dall'Amministrazione, dovrà inoltre produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 in tema di **"incompatibilità ex dipendenti comunali"** nonché di accettazione delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, in esecuzione dell'appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Guiglia con deliberazione n. 2 del 29.01.2014 disponibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

https://www.comuneguiglia.it/images/documenti/guiglia_amm_trasparente/amministrazione_trasparente/01_disposizioni_generali/02_atti_generali/02_Codice_Compportamento_DPR_62-13-04-2013.pdf

La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione contesterà l'eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito del presente appalto.

L'Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo n. 679/2016, in particolare è tenuto:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto;
- a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Amministrazione contraente per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- a informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento dell'Amministrazione contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 21 - RISARCIMENTO DANNI

Il Comune di Guiglia avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del prestatore d'opera.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili.